

REGOLAMENTO (CEE) N. 1620/93 DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 1993

recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, riguardo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, l'articolo 13 e l'articolo 14,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1544/93⁽³⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, l'articolo 17 e l'articolo 18,

considerando che si devono adottare modalità d'applicazione per quanto riguarda i prelievi e le restituzioni applicabili negli scambi con i paesi terzi di prodotti trasformati a base di cereali e di riso, ad eccezione degli alimenti composti per animali, per i quali il regolamento (CEE) n. 1619/93⁽⁴⁾ prevede norme particolari;

considerando che l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere all'incidenza che i prelievi fissati per i prodotti di base esercitano sui prezzi di costo dei prodotti trasformati; che detta incidenza può essere calcolata basandosi sulla media dei prelievi applicabili durante un periodo rappresentativo alla quantità di prodotti di base ritenuta necessaria per fabbricare un'unità di prodotto trasformato;

considerando che, per i prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ma non contenenti cereali, l'elemento mobile deve essere fissato in funzione delle condizioni che caratterizzano il mercato dei prodotti concorrenti;

considerando che l'elemento fisso del prelievo dev'essere fissato tenendo conto della necessità di proteggere l'industria di trasformazione; che questo elemento dev'essere calcolato in base ai costi di trasformazione più rappresentativi;

considerando che, per taluni residui della trasformazione, la protezione dell'industria è già garantita da quella di cui fruisce il prodotto trasformato principale e che, in tal caso, l'elemento fisso può essere pari a zero;

considerando che la restituzione deve avere come obiettivo quello di compensare il divario tra i prezzi praticati

per i prodotti in oggetto nella Comunità ed i prezzi praticati per gli stessi prodotti sul mercato mondiale; che, a tal fine, i criteri secondo i quali viene calcolata la restituzione devono essere stabiliti essenzialmente in funzione dei prezzi dei prodotti di base all'interno e all'esterno della Comunità, come pure in funzione delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti trasformati sul mercato mondiale;

considerando che, a complemento del sistema sopra descritto, è opportuno regolamentare il ricorso al regime del perfezionamento attivo, onde tener conto della necessità d'instaurare un equilibrio tra l'utilizzo dei prodotti di base comunitari a fini d'esportazione nei paesi terzi di prodotti trasformati e la trasformazione dei prodotti di tali paesi nell'ambito del perfezionamento attivo ai sensi del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio⁽⁵⁾;

considerando che, per taluni prodotti come il glutine, il prelievo dev'essere fissato tenendo conto dell'impossibilità di verificare la materia prima da cui sono stati ottenuti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁷⁾, è stato abrogato con effetto dal 1° luglio 1993 e che il presente regolamento ne riprende le norme adattandole alla situazione attuale del mercato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti trasformati » i prodotti o gruppi di prodotto di cui:

- a) all'allegato A del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 2309;
- b) all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76.

2. Ai sensi del presente regolamento, sono denominati « prodotti di base » i cereali di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e le rotture di riso.

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 5.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁷⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.